



CITTÀ DI REGGIO CALABRIA

IL SINDACO

Ordinanza n. 48 del 06.05.2020

Oggetto: Ordinanza contingibile ed urgente. Misure per l'osservanza degli obblighi di distanziamento sociale nello svolgimento di attività motorie e/o sportive.

IL SINDACO

Visto il D.L. 23 febbraio 2020 , n. 6 recante *“Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”*;

Visto il D.L. 25 marzo 2020, n. 19 recante *“Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid- 19”*;

Visti i D.P.C.M. attuativi dell'8, 9, 11 e 22 marzo e dell'01 e 10 aprile 2020;

Visto, da ultimo, il D.P.C.M. del 26 aprile 2020 laddove, fermo restando il divieto assoluto di ogni assembramento sia in luoghi pubblici che privati e pur rimanendo confermato che sono consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute, viene disposto un lieve allentamento delle misure anti – contagio prevedendosi, tra le altre cose, all'art. 1, comma 1, lett f) che *<< è consentito svolgere individualmente, ovvero con accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti, attività sportiva o attività motoria, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività>>*;

Vista l'ordinanza sindacale n. 43 del 30.04.2020 con la quale, in attuazione di quanto prescritto dal citato art. 1, comma 1, lettera f), del D.P.C.M. del 26 aprile 2020, è stata disposta, tra le altre cose, la possibilità di esercitare attività motorie o sportive in forma individuale o nelle altre forme indicate dal D.P.C.M. stesso;

Vista, altresì, la nota di chiarimento prot. 81074 del 04.05.2020, già pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente, con la quale, in esito a risposta a specifica FAQ da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri, vengono chiarite le attività motorie consentite;

Valutata la necessità di adottare misure atte a garantire, nello svolgimento delle attività motorie e sportive come sopra consentite, l'effettivo rispetto delle distanze interpersonali di un metro, per le attività motorie, e di due metri, per le attività sportive;

Considerato che l'area maggiormente utilizzata dai cittadini per lo svolgimento delle suddette attività è il Lungomare cittadino “Italo Falcomatà” soprattutto nelle giornate di venerdì pomeriggio, sabato e domenica;
che, pertanto si rende necessario ottimizzare l'utilizzo di tale spazio al fine di evitare assembramenti, disponendone la chiusura al traffico veicolare nelle giornate del venerdì, limitatamente all'orario pomeridiano, del sabato e della domenica;



CITTÀ DI REGGIO CALABRIA

IL SINDACO

Visto il Regio Decreto n. 27 luglio 1934, n. 1265 recante Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie;

Visto l'art. 50 del Decreto legislativo 267/2000;

DISPONE

- La chiusura al traffico veicolare del Lungomare "Italo Falcomatà" nel tratto compreso da Piazza Indipendenza fino al Monumento ai Caduti nelle seguenti giornate e orari:
 - il venerdì dalle ore 18.00 alle ore 20.00
 - il sabato dalle ore 8.00 alle ore 20.00
 - la domenica dalle ore 8.00 alle ore 20.00

DEMANDA

al Dirigente del Settore Polizia Municipale l'adozione degli atti amministrativi necessari per l'attuazione di quanto sopra;

RACCOMANDA

alla cittadinanza l'utilizzo della carreggiata asfaltata o della pista ciclabile esistente sulla Via Marina Bassa per le attività motorie con bicicletta, al fine di lasciare libero lo spazio del marciapiede del lungomare per lo svolgimento delle altre attività motorie e sportive consentite.

DISPONE

- la pubblicazione della presente ordinanza all'Albo on line del Comune;
- la trasmissione della presente ordinanza:

_ alla Prefettura di Reggio Calabria;

_ alla Polizia Municipale e a tutte le forze dell'ordine;

_ all'Ufficio Rete Civica per la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente e all'Ufficio Stampa per la massima divulgazione a mezzo organi di stampa;

Il Sindaco
Avv. Giuseppe Falcomatà